

DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2015
578/2015/R/TLR

**PRIME DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI
PREZZI PRATICATI ALL'UTENZA NEL SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO E DEL
TELERAFFRESCAMENTO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 novembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2014, 411/2014/R/com (di seguito: deliberazione 411/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante il "Quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018";
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 19/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A, recante, tra l'altro, istituzione dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (di seguito: deliberazione 177/2015/A);
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la nota di chiarimento in merito all'iscrizione alle anagrafiche relative al settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, istituite con deliberazione 339/2015/R/tlr, pubblicato sul sito internet dell'Autorità in data 4 settembre 2015.

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2012/27/UE promuove l'efficienza energetica e il risparmio negli usi finali di energia, tra l'altro, attraverso disposizioni orientate a garantire l'accuratezza, la completezza e la tempestività dei documenti di fatturazione dei

- consumi per la climatizzazione degli edifici e gli usi di acqua calda sanitaria dei clienti finali;
- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;
 - in particolare, tra i poteri di regolazione conferiti all'Autorità dall'articolo 10, comma 17 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 102/14 sono compresi:
 - la definizione delle modalità con cui i gestori delle reti rendono pubblici i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento, la disconnessione, le attrezzature accessorie (art. 10, comma 17, lettera c));
 - la definizione delle tariffe di cessione del calore qualora sussista l'obbligo di allacciamento alle reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento imposto da Regioni o Comuni (art. 10, comma 17, lettera e);
 - la disciplina dei documenti di fatturazione, delle informazioni sulla fatturazione e dell'accesso ai dati di consumo (art. 9, vari commi);
 - ai sensi dell'art. 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14, i provvedimenti di regolazione adottati dall'Autorità ai sensi del comma 17 del medesimo articolo, si applicano anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;
 - l'Autorità esercita, anche nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, in analogia a quanto già avviene nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici;
 - l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possa richiedere ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della medesima legge, l'inottemperanza a tali richieste costituisca presupposto per l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità;
 - l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 stabilisce, inoltre, che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento per le sue funzioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 411/2014/R/com, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione dei provvedimenti in attuazione delle nuove competenze attribuite dal decreto legislativo 102/14 nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento ed ha costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale con il mandato di effettuare una prima ricognizione fattuale del settore;
- con la deliberazione 19/2015/R/tlr sono state individuate, dall'Autorità, le aree di intervento iniziali e prioritarie nel suddetto settore e che in tali aree sono incluse, tra l'altro, le attività connesse con la predisposizione di atti e provvedimenti in tema di modalità con le quali sono resi pubblici i prezzi per la

fornitura del calore all'utenza, per l'allacciamento e la disconnessione e per le attrezzature accessorie e le attività connesse con la predisposizione di atti e provvedimenti in tema di fatturazione dei consumi e di informazioni sulla fatturazione;

- con la deliberazione 177/2015/A, l'Autorità ha istituito, in seno alla propria struttura organizzativa, l'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento, affidando a tale ufficio gli adempimenti connessi con le attività di regolazione generale e individuale, promozione della concorrenza, monitoraggio nel settore sulla base delle competenze attribuite dal decreto legislativo 102/14;
- con la deliberazione 339/2015/R/tlr, l'Autorità ha istituito, tra l'altro, l'Anagrafica Operatori del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento e che gli operatori che cedono calore all'utenza sono tenuti a registrarsi a tale Anagrafica.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai fini della definizione della regolazione in materia di trasparenza dei prezzi praticati all'utenza nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento è essenziale acquisire un quadro completo e dettagliato non solo delle modalità con cui gli operatori rendono pubblici tali prezzi, ma anche di quelle con cui li definiscono e li aggiornano;
- tali elementi conoscitivi sono funzionali, in primo luogo e in termini più generali, alla tutela dell'utenza finale contro possibili condotte improprie degli operatori; in secondo luogo, i predetti elementi sono necessari per una regolazione in materia di trasparenza dei prezzi e dei documenti di fatturazione volta a promuovere l'efficienza nei servizi, la quale regolazione deve garantire la massima trasparenza e la pubblicità, fornendo tutti i dati utili all'utenza;
- l'acquisizione di informazioni sulle modalità con cui gli operatori determinano e aggiornano i prezzi praticati all'utenza è necessaria anche ai fini della definizione delle tariffe di fornitura del calore, nei casi previsti dal decreto legislativo 102/14;
- nell'ambito della prima ricognizione fattuale del settore, svolta ai sensi della deliberazione 411/2014/R/tlr, è stato possibile raccogliere informazioni preliminari sulle modalità di determinazione, aggiornamento e pubblicità dei prezzi di fornitura da parte degli operatori del settore;
- in particolare, l'indagine, condotta nell'ambito della ricognizione di cui al precedente alinea, è stata rivolta ad un campione di soggetti operanti nel settore, che hanno fornito informazioni eterogenee in termini di completezza, accuratezza e trasparenza;
- in generale, le informazioni raccolte e ricevute sono insufficienti a delineare un quadro chiaro e completo delle modalità con cui gli operatori del settore determinano, aggiornano e rendono pubblici i prezzi di fornitura.

RITENUTO CHE:

- sia necessario procedere alla raccolta di dati e di informazioni dettagliate, rivolta a tutti gli operatori del settore ed orientata a costruire una base informativa completa e dettagliata sulle modalità adottate per la determinazione dei prezzi e delle tariffe proposte e applicate all'utenza, nonché per la loro pubblicità;
- sia, a tal fine, necessario che la raccolta di dati e di informazioni abbia anche a oggetto la metodologia utilizzata da ciascun operatore del settore per la determinazione e per l'aggiornamento dei prezzi e delle tariffe praticate a ciascuna delle tipologie contrattuali proposte;
- conseguentemente, per quanto riguarda i prezzi e le tariffe di fornitura del calore, del freddo e dell'acqua calda sanitaria, nel caso in cui la metodologia di determinazione si basi sul metodo cosiddetto del costo evitato, la raccolta di dati e informazioni deve essere finalizzata a chiarire le ragioni, il significato, la finalità e le modalità di determinazione di ciascuno dei parametri previsti per il calcolo e per l'aggiornamento dei prezzi medesimi

DELIBERA

1. di approvare le “Prime disposizioni relative alla raccolta di informazioni in materia di prezzi praticati all'utenza nel settore del teleriscaldamento e del teleraffreddamento”, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni